



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO E DEI CORSI DI DOTTORATO.

(Ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 45/2013)

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità del Dottorato di Ricerca

TITOLO II: LA SCUOLA DI DOTTORATO

- Art. 3 Istituzione
- Art. 4 Obiettivi
- Art. 5 Risorse e gestione amministrativa
- Art. 6 Organi di governo
- Art. 7 Il Direttore/La Direttrice
- Art. 8 La Giunta
- Art. 9 Il Consiglio

TITOLO III: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Sezione I - Istituzione e Organi

- Art. 10 Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca
- Art. 11 Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca
- Art. 12 Organi
- Art. 13 Coordinatore/Coordinatrice
- Art. 14 Collegio dei Docenti
- Art. 15 Tutor
- Art. 16 Attività didattica e tutoriale svolta dai professori/dalle professoresse e ricercatori/ricercatrici universitari/e
- Art. 17 Finanziamenti
- Art. 18 Dottorati in convenzione
- Art. 19 Dottorati in consorzio
- Art. 20 Dottorati in esercizio di apprendistato

Sezione - II Accesso

- Art. 21 Ammissione ai Corsi di Dottorato
- Art. 22 Contributi per l'accesso e la frequenza
- Art. 23 Commissione giudicatrice

Sezione III - Attività dei Dottorandi

- Art. 24 Frequenza dei corsi
- Art. 25 Inizio e durata del corso



Direzione Ricerca e Terza Missione

Art. 26 Sede di attività
Art. 27 Sospensione dell'attività
Art. 28 Borse di studio
Art. 29 Incompatibilità
Art. 30 Raccordo tra i Corsi di Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione Mediche

Sezione IV – Modalità di conseguimento del titolo

Art. 31 Presentazione della tesi di dottorato
Art. 32 Esame finale

Sezione V – Internazionalizzazione

Art. 33 Tipologie di accordi con Università straniere
Art. 34 Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

Allegato 1 - Procedura per la richiesta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato di Ricerca

Allegato 2 - Criteri riutilizzo borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite

Allegato 3 - Linee guida per l'organizzazione in crediti formativi dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Allegato 4 - Modalità di svolgimento esami di ammissione

Allegato 5 - Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Torino, di seguito "Università".
2. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del DM 8 febbraio 2013, n. 45 e s.m.i. e dello Statuto dell'Università.
3. Per i Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in convezione o consorzio con università e enti di ricerca pubblici o privati vige il regolamento dell'Università sede amministrativa e quanto previsto dalla convezione di istituzione.

Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire ai dottorandi/alle dottorande le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

TITOLO II: LA SCUOLA DI DOTTORATO

Art. 3 - Istituzione

1. L'Università organizza i propri Corsi di Dottorato di Ricerca all'interno della Scuola di Dottorato, di seguito "Scuola". La Scuola è istituita con Decreto Rettorale.
2. Afferiscono alla Scuola i Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università e i Corsi di Dottorato in convezione o consorzio di cui l'Università è partner.
3. I Corsi di Dottorato dell'Università possono aderire al programma MD/Ph.D. dell'Università degli Studi di Torino secondo la disciplina dell'apposito regolamento.

Art. 4 - Obiettivi

1. La Scuola ha l'obiettivo di promuovere e attuare le scelte strategiche che coinvolgono il Dottorato di Ricerca, come definite dagli organi di governo dell'Università.
2. La Scuola promuove, coordina e attua le attività formative, culturali e interdisciplinari, nel rispetto delle specificità dei Corsi di Dottorato. Tali attività costituiscono parte fondamentale e integrativa dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università.
3. La Scuola garantisce la qualità dei Corsi di Dottorato attraverso l'attuazione della valutazione interna come definita dagli organi di governo dell'Università.

Art. 5 – Risorse



1. La Scuola può disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dall'Università, da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali.

Art. 6 - Organi di governo

1. Sono organi di governo della Scuola:

- a) il Direttore/La Direttrice
- b) la Giunta
- c) il Consiglio

Art. 7 – Il Direttore/La Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice della Scuola è un professore/una professoressa di ruolo a tempo pieno dell'Università, nominato dal Rettore tra i componenti della Giunta della Scuola.

Dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il ruolo di Direttore/Direttrice della Scuola è incompatibile con lo status di Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato.

2. Il Direttore/La Direttrice:

- a) Rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) Coordina le attività della Scuola;
- c) Attua le Linee programmatiche come definite dagli organi di governo dell'Università in materia di Dottorato di Ricerca;
- d) Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio della Scuola e ne cura l'attuazione delle delibere.
- e) Su proposta del Consiglio, indice le elezioni per la nomina della Giunta

Art. 8 - La Giunta

1. La Giunta è eletta dal Consiglio della Scuola al proprio interno ed è composta da 4 componenti, compreso il Direttore/la Direttrice, di cui all'art. 7

Ciascuno dei componenti della Giunta rappresenta uno dei 4 indirizzi culturali corrispondenti alle 4 Scuole di Dottorato dell'Università esistenti all'atto di istituzione della Scuola.

La Giunta dura in carica 3 anni.

2. La Giunta è eletta da tutti i componenti del Consiglio; ogni componente ha diritto ad un voto e può votare per un solo rappresentante di indirizzo culturale. L'elettorato passivo della Giunta è costituito dai Coordinatori/dalle Coordinatrici dei Corsi di Dottorato e dai referenti dell'Università per i Corsi di Dottorato in Convenzione/Consorzio con sede amministrativa diversa dall'Università di Torino.

3. Partecipa ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, il Direttore/La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione o un suo rappresentante.

4. La Giunta:

- a) Coadiuvava il Direttore/la Direttrice nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) Propone e coordina le attività scientifiche comuni a più Corsi di Dottorato per favorire percorsi di interdisciplinarietà;
- c) Propone e coordina le attività istruttorie per la preparazione delle pratiche da sottoporre agli organi di governo dell'Università;
- d) Coordina le procedure di applicazione dei criteri di valutazione interna definiti dagli organi dell'Università per la distribuzione delle borse.

5. Le decisioni della Giunta sono prese sulla base della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Direttore/della Direttrice prevale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

Art. 9 – Il Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:

- a) Il Direttore/La Direttrice della Scuola, con funzioni di Presidente/Presidentessa;
- b) I Coordinatori/Le Coordinatrici dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Torino;
- c) I/Le referenti dell'Università di Torino per i Corsi di Dottorato in Convenzione o Consorzio con sede amministrativa diversa dall'Università di Torino, come designati/e dal Collegio Docenti;
- d) 5 rappresentanti dei dottorandi/delle dottorande dei Corsi di Dottorato, di cui 1 per ciascun indirizzo culturale della Giunta e di cui 1 per l'indirizzo industriale dei Corsi di Dottorato Industriale attivati in convenzione con le imprese.

2. Partecipa ai lavori del Consiglio della Scuola, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione, o un suo/una sua rappresentante.

3. Le deliberazioni del Consiglio della Scuola sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore/delle Direttrici, in qualità di Presidente/Presidentessa.

4. I/Le componenti del Consiglio durano in carica in base alla durata della loro nomina a Coordinatore/Coordinatrice e/o a referente dell'Università per i Corsi di Dottorato in Convenzione con sede amministrativa diversa da UNITO. I/Le rappresentanti dei dottorandi/delle dottorande sono rieletti ogni 3 anni.

5. Il Consiglio:

- a) Attua le linee programmatiche come stabilite dagli organi di governo dell'Università;
- b) Propone agli organi di governo dell'Università eventuali modifiche al Regolamento in materia di dottorato;
- c) Definisce e approva l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Scuola di Dottorato da parte degli Organi di Governo dell'Università o altri enti;
- d) Definisce, approva e coordina le attività didattiche interdisciplinari per i corsi di dottorato.
- e) Definisce, approva e coordina le attività di formazione multidisciplinari.
- f) Contribuisce all'elaborazione delle modalità operative per la gestione dei Corsi di Dottorato, incluse le modalità per l'accesso e per il conseguimento del titolo finale.
- g) Esprime parere in merito a proposte da sottoporre agli organi di governo dell'Università su:
 - Istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
 - Rinnovo di Corso di Dottorato;
 - Istituzione di Corsi di Dottorato in Convenzione o Consorzio;
 - Rinnovo di Corsi di Dottorato in Convenzione o Consorzio;
 - Modelli e testi di convenzione e accordo di consorzio per l'Istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
 - Progettualità riguardante dottorati già attivi
- h) Attua le procedure di valutazione interne così come definite dagli organi di governo dell'Università;
- i) Attua le procedure di accreditamento, così come previste dal Ministero e dall' ANVUR;
- l) Formula proposte agli organi di governo dell'Università in merito alla distribuzione delle borse, incluse le borse messe a disposizione dalla Compagnia di San Paolo, a seguito dei risultati della valutazione interna di Università operata dalla Scuola di Dottorato stessa sulla base dei criteri definiti dagli organi di governo dell'Università;



- m) Formula proposte agli organi di governo dell'Università in merito a decisioni per il trattamento delle borse;
- n) Propone la creazione di Gruppi di Lavoro all'interno del Consiglio stesso in merito a tematiche di interesse specifico.

TITOLO III: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Sezione I: Istituzioni e Organi

Art. 10 – Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato di Università

1. I Corsi di Dottorato dell'Università sono istituiti a seguito dell'esito positivo della procedura di istituzione come descritta nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. La richiesta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato può essere presentata da professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici dell'Università e deve includere informazioni relative all'innovazione scientifica, alla sostenibilità economica e alla sostenibilità del Collegio dei Docenti, così come previsto dall'Allegato 1.
3. La richiesta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato deve essere presentata 18 mesi prima la data di inizio del ciclo di attivazione di interesse. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo il termine stabilito.
4. I Corsi di Dottorato possono essere istituiti anche in convenzione o in consorzio con altre università italiane e straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, secondo le disposizioni delle normative vigenti, purché vengano fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del corso di dottorato proposto, di reciprocità nella messa a disposizione delle risorse. Le modalità di attivazione e funzionamento di tali corsi di dottorato sono definite dalle procedure di istituzione, come da comma 1, e da un'apposita convenzione, redatta secondo il modello approvato dagli organi di governo dell'Università.
5. Il semplice mutamento del titolo del Corso di Dottorato può essere deliberato dal Collegio dei Docenti, e non costituisce istituzione di un nuovo Corso di Dottorato.
6. Per l'attivazione dei Corsi di Dottorato, la ripartizione delle borse a carico del bilancio universitario fra i Corsi di Dottorato è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 11 - Accredimento dei Corsi di Dottorato

1. L'Università di Torino attiva i corsi di Dottorato previo accredimento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo. In caso di revoca dell'accredimento il corso di Dottorato non può essere attivato.
- 2- La domanda di accredimento viene presentata al Ministero dall'Università sulla base della richiesta e delle informazioni fornite dal Coordinatore del corso di Dottorato approvata dal Senato Accademico.
- 3- I requisiti necessari ai fini dell'accredimento dei corsi di Dottorato sono indicati dal Decreto Ministeriale n.45/2013 e dalle Linee Guida pubblicate annualmente.

Art. 12 – Organi

1. Sono organi dei Corsi di Dottorato:
 - a) Il Coordinatore/La Coordinatrice



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

b) Il Collegio dei Docenti

Art. 13 - Il Coordinatore/La Coordinatrice

1. Il Coordinatore/La Coordinatrice è un professore/una professoressa di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore/una professoressa di seconda fascia a tempo pieno. E' eletto/a dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

2. Il Coordinatore/La Coordinatrice:

a) rappresenta il Dottorato nei rapporti interni ed esterni;

b) è componente di diritto del Consiglio della Scuola;

c) coordina le attività didattiche e scientifiche del Dottorato;

d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e ne cura l'attuazione delle delibere.

e) nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio della Scuola presenta la proposta di accreditamento del Dottorato secondo la normativa vigente e ne cura gli atti conseguenti.

Art. 14 - Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.

2. Il Collegio dei Docenti deve essere composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori/ricercatrici, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. La maggioranza dei componenti del Collegio deve essere in ruolo nell'Università di Torino.

3. Possono inoltre, far parte del Collegio esperti/e di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli universitari, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli universitari.

4. Fa parte del Collegio dei Docenti una rappresentanza dei dottorandi/delle dottorande in misura pari al 20%, limitatamente alla discussione delle materie riguardanti l'organizzazione della didattica.

5. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti sono presentate al Coordinatore/alla Coordinatrice e approvate dal Collegio, sulla base di una relazione favorevole sottoscritta da almeno un componente del Collegio, che attesti il possesso, da parte del candidato, di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari del corso.

6. Ai fini del rispetto del requisito della composizione del collegio, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

7. Le riunioni del Collegio dei Docenti sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Il Collegio dei Docenti:

a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica del corso ed assegna i carichi didattici ai Tutor;



- b) propone e organizza eventuali curricula formativi interni al Corso di Dottorato in relazione a specifiche e motivate esigenze didattiche;
- c) cura e organizza gli esami di ammissione, gli esami finali dei dottorandi/delle dottorande e le verifiche in corso di studio;
- d) affida ciascun dottorando a un Tutor;
- e) comunica ai Direttori/alle Direttrici dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei dottorandi/delle dottorande ai rispettivi/alle rispettive Tutor per gli adempimenti di cui all'Art. 24.
- f) coordina le attività dei/delle Tutor e verifica i progressi di ogni dottorando/dottoranda
- g) definisce i requisiti e le modalità per l'ammissione agli anni successivi al primo e per l'ammissione all'esame finale degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi;
- h) assegna eventuali Tutor esterni/e ai dottorandi/alle dottorande;
- i) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- l) propone al Rettore i nominativi dei/delle componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi, dei valutatori/delle valutatrici e dei componenti delle Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Art. 15 - Tutor

1. A ciascun dottorando/ciascuna dottoranda il Collegio dei Docenti assegna un tema di ricerca ed un/una tutor accademico sotto la cui supervisione si sviluppa il percorso formativo e di ricerca. In caso di collaborazione con un'azienda o un ente di ricerca, possono essere individuati dei/delle co-tutor esperti/e qualificati/e del settore oggetto di indagine, anche esterni all'Università e alle altre sedi consorziate, che partecipino alla supervisione delle attività di ricerca del dottorando/della dottoranda.
2. La funzione di Tutor è assunta da professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici dell'Università degli Studi di Torino con documentata produzione scientifica negli ultimi cinque anni nelle aree di riferimento del Dottorato, sulla base di una delibera del Collegio dei Docenti.
3. Il numero complessivo dei Tutor deve essere sufficiente a garantire un rapporto adeguato con i dottorandi/le dottorande in formazione.
4. Costituiscono altresì requisiti necessari per assumere l'incarico di Tutor:
 - a) l'identificazione di uno o più temi di ricerca/progetti di tesi oggetto dell'attività del dottorando/della dottoranda;
 - b) l'impegno a seguire l'intero percorso formativo dei/delle dottorandi/e eventualmente assegnati/e dal Collegio
 - c) la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando/dalla dottoranda.
5. Se in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4, i/le componenti del Collegio dei Docenti assumono anche il ruolo di Tutor.

Art. 16 - Attività didattica e tutoriale svolta da professori/dalle professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/e

1. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori/dalle professoressa e dai ricercatori/dalle ricercatrici universitari/e nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 17 - Finanziamenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la partecipazione ai Corsi di Dottorato sono coperti con:

- a) finanziamenti ministeriali;
- b) finanziamento dell'Università sede amministrativa o degli Atenei sedi convenzionate con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o consorzio;
- c) finanziamenti di Dipartimenti o altre strutture dell'Università;
- d) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati. Nelle relative convenzioni verranno esplicitamente dichiarate le modalità di erogazione ai dottorandi/alle dottorande delle borse di studio da parte dell'ente convenzionato, fatte salve le prerogative di controllo, tutela e vincolo, anche mediante stipula di atto di fideiussione, che l'Università pretenderà a garanzia del patto.

Art. 18 – Dottorati in convenzione

1. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Miur, Corsi di Dottorato in convenzione con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/dottorande e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Per l'attivazione di tali Dottorati ciascuna istituzione convenzionata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria come previsto da normativa vigente.

2. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal MIUR, Dottorati in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Possono altresì essere attivati corsi di dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai/alle dipendenti di imprese impegnati/e in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi/e al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da/dalle dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del/della dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoscritte dal Rettore, previa deliberazione degli organi di governo dell'Università.

Art. 19 - Dottorati in consorzio

1. L'Università può attivare, previo accreditamento, Corsi di Dottorato in consorzio con altre Università, con possibilità del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

Per l'attivazione di tali Dottorati ciascuna istituzione consorziata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria come previsto da normativa vigente.

2. L'Università può, altresì, attivare, previo accreditamento, Dottorati in consorzio con Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali



casi sede amministrativa del consorzio è l'Università di Torino, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi/alle dottorande in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

3. Nel caso di Corsi di Dottorati attivati da consorzi di cui al comma 1, il Collegio sarà composto secondo le regole stabilite all'atto della costituzione del consorzio, fermo restando che almeno un quarto dei componenti del Collegio dovrà appartenere all'Università di Torino.

4. Nel caso di Corsi di Dottorato attivati da consorzi di cui al comma 2, il Collegio deve essere costituito da almeno 16 componenti, e può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri. Il resto del Collegio deve essere composto di docenti appartenenti a macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui la maggioranza deve essere in ruolo nell'Università di Torino. I ricercatori universitari non devono in ogni caso superare un quarto del numero complessivo dei componenti del Collegio

5. La partecipazione dell'Università di Torino ad un consorzio è decisa, sulla base degli accordi con le altre istituzioni coinvolte, con Decreto Rettorale, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Dottorati in esercizio di apprendistato

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere contemporaneamente assunti/e, con contratto di apprendistato, da un'impresa e da enti esterni

2. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi della normativa vigente termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

3. Il dottorando/La dottoranda in apprendistato è sottoposto/a a tutti gli obblighi previsti per i dottorandi/dalle dottorande del suo corso; qualora, per qualsiasi ragione, il dottorando/la dottoranda dovesse abbandonare il corso di dottorato, sarà risolto anche il contratto di apprendistato e viceversa.

Sezione II: Accesso

Art. 21 – Ammissione ai Corsi di Dottorato

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. Possono accedere al Dottorato di ricerca coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato.

4. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese viene reso noto sul portale di Università, sul sito europeo EURAXESS e sul sito del Ministero.

5. Il bando deve indicare:

a) il numero complessivo dei posti disponibili da ammettere al Corso di Dottorato di Ricerca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

- b) il numero delle borse a disposizione per ogni Dottorato, nonché quello dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere sui fondi di ricerca o altre risorse dell'Università.
 - c) i contributi a carico dei dottorandi/delle dottorande di ricerca e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'Art.20;
 - d) i contributi per la partecipazione al concorso secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
 - e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
6. Gli esami di ammissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato/della candidata alla ricerca scientifica, si svolgono secondo le modalità indicate nell'Allegato 4.
7. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati/alle studentesse laureate in università estere. In tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione, e per l'assegnazione dei posti riservati si formerà una graduatoria separata.
8. I posti riservati non attribuiti saranno riattribuiti dal Consiglio della Scuola ad altro Corso di Dottorato; in caso di assenza di candidati idonei nell'ambito della Scuola, saranno riattribuiti alla Scuola per il ciclo successivo.
9. In caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali o programmi di mobilità internazionale possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.

Art. 22 - Contributi per accesso e frequenza

1. I criteri per la definizione dei contributi di accesso e frequenza ai corsi sono i seguenti:
- a) I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
 - b) La disciplina dei contributi universitari e degli eventuali esoneri è riportata nel Regolamento Tasse e Contributi pubblicato annualmente.

Art. 23 – Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato, nominata dal Rettore con proprio decreto, è costituita da almeno tre membri effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/e qualificati/e nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
- Tale Commissione può essere integrata con esperti/e, anche internazionali, scelti/e nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore a due.
2. Nel caso di Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti da consorzi o in convenzione con altri enti, la Commissione, le modalità e i tempi di ammissione sono definiti secondo quanto previsto negli accordi stessi.



Sezione III – Attività dei Dottorandi

Art. 24 – Frequenza dei Corsi

1. L'avvio dei Corsi di Dottorato coincide con l'inizio dell'Anno Accademico, fatto salvo quanto previsto all'art. 19.
2. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 e 28.
3. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, alla fine di ciascun anno di corso, il dottorando/la dottoranda è tenuto/a a presentare una relazione originale sull'attività svolta secondo modalità e tempi stabiliti dal Collegio Docenti.
4. Ottenuta la valutazione positiva alla prosecuzione del corso da parte del Collegio, che deve essere espressa entro la fine dell'anno di Corso di Dottorato, il dottorando/la dottoranda deve provvedere ad iscriversi al successivo anno di corso. L'iscrizione si intende formalizzata mediante il pagamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui al Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 25 – Inizio e Durata del Corso

1. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.
2. Il Collegio docenti può, con apposita delibera, individuare ex ante i requisiti oggettivi in base ai quali possa essere concesso ai singoli dottorandi/alle singole dottorande di ridurre la durata del Dottorato.
3. Il dottorando/La dottoranda, in possesso dei requisiti di cui sopra e ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, viene ammesso alla discussione anticipata dell'esame finale.
4. In ogni caso la riduzione della durata del corso di Dottorato non può essere maggiore di sei mesi per i corsi di durata triennale e di otto mesi per i corsi di durata quadriennale.

Art. 26 - Sede di Attività

1. La sede di attività del dottorando/della dottoranda è il Dipartimento di afferenza del/della tutor. Il dottorando/La dottoranda può inoltre operare presso un'altra struttura idonea individuata dal Collegio dei Docenti, fermi restando compiti e responsabilità del/della Tutor designato/a.
2. Il Direttore/La Direttrice del Dipartimento, sede di attività del/della dottorando/a:
 - a) comunica all'Amministrazione dell'Università (sezione deputata alla gestione amministrativa dei Dottorati) e al Coordinatore/alla Coordinatrice del Corso di Dottorato l'avvenuto inserimento del dottorando/della dottoranda nelle attività di studio e di ricerca nella propria struttura;
 - b) certifica la disponibilità di spazio, attrezzature e fondi di ricerca necessari allo svolgimento dell'attività del dottorando/della dottoranda;
 - c) cura l'adempimento degli obblighi di legge per quanto attiene alla normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi e sorveglianza sanitaria nonché quella relativa ad eventuali infortuni sul lavoro.
3. Per ciascun dottorando/Per ciascuna dottoranda deve essere garantito un periodo di formazione fuori sede, senza tuttavia superare la metà della durata effettiva del corso di cui all'art. 25.

Art. 27 - Sospensione dell'attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

1. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternità – così come disciplinato nell'apposito Regolamento - e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione è di durata superiore a 30 giorni, non può essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
2. E' prevista la sospensione del corso, a richiesta dell'/della interessato/a e previo nulla osta da parte del Collegio Docenti, per la durata del Tirocinio Formativo Attivo e per i percorsi abilitanti speciali.
3. Per gravi e comunque giustificati motivi, a richiesta dell'interessato/a e previo nulla osta da parte del Collegio Docenti del Dottorato, può essere consentita, con delibera del Collegio Docenti del Corso di Dottorato, la sospensione della carriera del dottorando/della dottoranda, fino a un massimo di 1 anno rinnovabile dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato su motivata richiesta dell'interessato/a;
4. Qualora, al termine della sospensione, il Dottorato di Ricerca dovesse essere cessato, ovvero trasformato, il dottorando/la dottoranda sarà ricollocato/a, sulla base di una delibera del Collegio Docenti del Corso di Dottorato, in un Dottorato di materie affini.

Art. 28 – Borse di Studio

1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del DM 40/1/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4, comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dalla o dalle Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione all'art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il dottorando/la dottoranda abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e che sia stato ammesso all'anno successivo da parte del Collegio Docenti.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 19, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 4.
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando/ciascuna dottoranda è assicurato, in aggiunta alla borsa o alle altre forme di sostegno finanziario, e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
7. Un budget corrispondente a quello dei dottorandi/delle dottorande di ricerca dello stesso ciclo dovrà essere garantito anche ai dottorandi/alle dottorande senza borsa.



8. I principi di cui ai commi 4 ,5 e 6 non si applicano, ai borsisti/alle borsiste di Stati esteri, ai beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione, ai dottorandi/alle dottorande in apprendistato, ai beneficiari di co-tutele in ingresso.

9. Il pagamento della borsa è a cadenza mensile posticipata. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del/della borsista che rinunci alla prosecuzione del corso di Dottorato o in caso di mancata ammissione. Viene, altresì, sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'Art. 25 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa verrà inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore/della Coordinatrice del Corso di Dottorato di ogni grave inadempimento degli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste dal corso.

10. L'importo della borsa di studio può essere aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50% ed il pagamento viene effettuato alla fine del soggiorno stesso. Per periodi superiori ai due mesi di soggiorno all'estero, il Coordinatore/la Coordinatrice del corso può certificare la permanenza all'estero del/della borsista al fine di consentire il pagamento suddiviso in più ratei e non in un'unica soluzione a soggiorno concluso.

11. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca degli studenti borsisti.

12. Chi abbia usufruito, anche parzialmente di una borsa di studio di dottorato, non può fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove possibile, di quanto già percepito.

13. La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di Ricerca è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368.

Art. 29 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a un Corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o Corsi di Dottorato nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, L127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione il candidato/la candidata che risulti iscritto/a ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza.

3. I/Le dipendenti pubblici/pubbliche ammessi/e ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i/le dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un Corso di Dottorato , a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. Ai dottorandi/Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al Decreto Legislativo 26/03/2001, nr. 151

5. I dottorandi/Le dottorande, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

6. I dottorandi/Le dottorande dell'area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

7. Sono estesi ai dottorandi/alle dottorande, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

Art. 30 - Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del Corso di Dottorato agli studenti laureati in Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) lo specializzando/la specializzanda deve risultare vincitore/vincitrice di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato presso la stessa Università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante gli ultimi 18 mesi della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola di specializzazione e del Collegio Docenti del Corso di Dottorato;
- c) il Collegio Docenti del Corso di Dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
- d) nel corso dei 18 mesi di frequenza congiunta lo specializzando/la specializzanda non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

Sezione IV Modalità di conseguimento del titolo

Art. 31 - Presentazione della tesi di dottorato

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti

2. Entro il termine dell'ultimo anno di corso, il dottorando/la dottoranda è tenuto/a a presentare, al Collegio Docenti, una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno; la valutazione positiva del Collegio docenti sull'attività dell'ultimo anno di corso è condizione per l'ammissione all'esame finale.

3. Previa valutazione positiva dell'attività del terzo anno di corso, il Collegio dei Docenti procede, per ciascun dottorando/ciascuna dottoranda, sentito il/la tutor, alla nomina di almeno due valutatori/valutatrici e stabilisce il termine per la presentazione della tesi. I valutatori/Le valutatrici devono essere docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università di Torino e al Collegio Docenti, agli atenei convenzionati e ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.

4. La tesi, validata dal/dalla Tutor, alla quale deve essere allegata una relazione del dottorando/della dottoranda sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata dal dottorando/dalla dottoranda ai valutatori/alle valutatrici entro il termine stabilito dal Collegio. I valutatori/Le valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se



ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori/ delle medesime valutatrici, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno tre esperti/e della materia, in maggioranza estranei al Collegio, nominata con relativi supplenti dal Collegio dei Docenti. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati/e.

Il Collegio dei Docenti può autorizzare la partecipazione alla discussione pubblica in collegamento via Internet.

6. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina.

7. Decorso il termine di cui al precedente punto 5), la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei/delle componenti decaduti/e.

Art. 32 - Esame finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

2. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato/a, ne certifica il conseguimento.

3. Successivamente al conseguimento del titolo, sarà cura del candidato/della candidata provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione. L'Università provvederà ad effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma e nella banca dati ministeriale.

Sezione V Internazionalizzazione

Art. 33 – Tipologie di accordi con Università straniere

1. L'Università promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito Corsi di Dottorato di Ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o enti stranieri, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela e il rilascio di titoli doppi o congiunti.

Art. 34 - Dottorati di ricerca in co-tutela di Tesi

1. L'Università stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un/una docente dell'Università di Torino e di un/una docente dell'università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali di co-tutela, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo allo studente. In assenza di convenzione preesistente dovrà essere stipulato un accordo quadro tra le Università.

3. Le modalità di attuazione di una convenzione di co-tutela sono disciplinate nell'Allegato 5 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

ALLEGATO 1

Procedura per richiesta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato

1- La proposta di attivazione e istituzione di un nuovo Corso di Dottorato può essere presentata da professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici dell'Università degli Studi di Torino e dovrà essere trasmessa alla Direzione Ricerca e Terza Missione mediante apposita modulistica.

La proposta verrà sottoposta dopo istruzione al Consiglio della Scuola di Dottorato per un parere tecnico culturale. La Scuola trasmetterà la proposta alla Commissione Ricerca del Senato Accademico per i dovuti processi deliberativi di Ateneo.

2- La richiesta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato deve essere presentata 18 mesi prima la data di inizio del ciclo di attivazione di interesse. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo il termine stabilito.

3- La proposta di attivazione di un nuovo Corso di Dottorato dovrà includere le informazioni relative a: Innovazione Scientifica, Sostenibilità Economica, Sostenibilità Collegio Docenti.

- i) In merito all'Innovazione Scientifica, la proposta dovrà presentare gli aspetti innovativi in ambito scientifico-culturale e le motivazioni che supportano la necessità di attivare e istituire un nuovo Corso di Dottorato. La proposta dovrà pertanto illustrare la complementarietà della tematica proposta rispetto ai Corsi di Dottorato già attivi e le ragioni per cui la tematica del dottorato non possa rientrare all'interno di uno o più Corsi di Dottorato già esistenti.
- ii) In merito alla Sostenibilità Economica, la proposta dovrà includere un business plan (piano delle risorse) triennale indicando le risorse economiche in termini di posti con e senza borsa messi a disposizione, costi di gestione, eventuale personale amministrativo di supporto e altro. Eventuali risorse messe a disposizione da enti esterni all'Università degli Studi di Torino dovranno essere documentate con il supporto di lettere di intenti e di convenzioni.
- iii) In merito alla Sostenibilità del Collegio dei Docenti, la proposta dovrà presentare la composizione del Collegio dei Docenti, composto in base alla normativa vigente in materia di dottorato. Se nel Collegio Docenti sono inclusi docenti precedentemente afferenti ad altri Corsi di Dottorato, è richiesto di allegare la dichiarazione che il/la docente non afferisce più al Corso di Dottorato di provenienza.



Direzione Ricerca e Terza Missione

ALLEGATO 2

Criteria riutilizzo borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite

Art. 1 – Attribuzione borse non completamente fruite

1. Le borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite sono riassegnate, nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti, a condizione che il residuo copra almeno un anno di borsa.
2. Le borse di Dottorato di ricerca finanziate da Enti esterni non completamente fruite sono riassegnate secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'Ente finanziatore.

Art. 2 – Attribuzione allo stesso ciclo

1. Le borse di Dottorato residue vengono assegnate, d'ufficio, secondo l'ordine di graduatoria iniziale, agli iscritti, con posto libero, dello stesso Dottorato e dello stesso ciclo nell'ambito del quale si sono rese disponibili.

Art. 3 – Attribuzione ad altro ciclo

1. In mancanza di candidati/e idonei/e ai sensi dell'articolo 2 e previa integrazione di fondi da parte del Dottorato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all' Art. 28 la borsa può essere assegnata allo stesso Dottorato e messa a concorso nel bando del ciclo successivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

ALLEGATO 3

Linee guida per l'organizzazione in crediti formativi dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Il numero di crediti conseguibili nell'arco dell'anno accademico è di norma fissato in 60. Eventuali crediti aggiuntivi potranno essere presi in considerazione, secondo criteri che saranno stabiliti dalle singole Scuole, nella valutazione complessiva finale del dottorando/della dottoranda.
- 2 - I crediti non sono in alcun caso mutuabili da corsi di studio di livello inferiore (I e II livello).
- 3- Il Collegio dei Docenti del Dottorato, su proposta del/della docente guida/tutore, può, qualora lo ritenga necessario, verificata la sussistenza di necessità di integrazioni in singole discipline propedeutiche alla finalità complessiva del progetto di formazione, richiedere al dottorando/alla dottoranda la frequenza a corsi attivati nell'ambito di Lauree di I o II livello. Tale attività non concorrerà all'acquisizione dei crediti necessari al raggiungimento del monte ore annuale.
- 4- Per qualsiasi tipo di attività didattica la verifica consiste in una relazione scritta che farà parte integrante della relazione sull'attività di ricerca svolta al termine di ciascun anno di Dottorato ai fini dell'ammissione agli anni successivi di corso o all'esame finale.
- 5- I crediti possono essere di 2 tipi: crediti di formazione teorica (seminari, conferenze, workshop, corsi di aggiornamento, ecc.) e crediti di formazione pratica alla ricerca (attività di ricerca svolta sotto la supervisione del/della docente guida/tutor assegnato dal Collegio dei Docenti, pubblicazione dei risultati della ricerca, partecipazione attiva e/o organizzazione di convegni, congressi e seminari, ecc.).
- 6- I crediti di formazione pratica alla ricerca devono concorrere alla produzione della relazione annuale e/o dell'elaborato finale da discutere per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
7. Il progetto formativo che rappresenterà l'argomento dell'elaborato finale deve essere stabilito per ciascun dottorando/a entro il termine del primo anno di corso.
8. Sono da definire a carico della Scuola il valore in termini orari dei crediti e le modalità di eventuali riconoscimenti di crediti aggiuntivi e/o di attività formative svolte al di fuori del programma del corso di Dottorato.
9. L'elaborato finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca deve consistere in una tesi di ricerca contenente risultati originali ottenuti dallo studente.
10. La certificazione dei crediti conseguiti dal dottorando/dalla dottoranda verrà fatta dal Coordinatore/dalla Coordinatrice del Corso di Dottorato.
11. Il conferimento di incarichi per lo svolgimento di seminari verrà formalizzato dal Coordinatore/dalla Coordinatrice del Dottorato; per lo svolgimento di cicli di seminari e corsi all'interno del Dottorato, il Direttore/la Direttrice formalizzerà la delibera del Collegio dei Docenti.



ALLEGATO 4
Modalità di svolgimento di Esami di ammissione

1. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine del candidato/della candidata alla ricerca scientifica, potrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:
 - a) valutazione titoli, prova scritta (che può consistere in test riconosciuti a livello internazionale) e colloquio orale
 - b) valutazione dei titoli e colloquio orale
2. Durante le prove la Commissione può richiedere una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato/dalla candidata.
3. La Commissione dispone di 100 punti.
Prima della pubblicazione del bando, il Collegio dei docenti di ciascun Dottorato distribuirà i punti tra le prove (valutazione dei titoli, eventuale prova scritta e colloquio orale), predeterminerà i criteri per l'attribuzione dei punti, stabilirà le eventuali soglie minime di punteggio per l'ammissione alle prove successive.
4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti attivati nell'ambito dei Dottorati attivati.
5. I candidati/Le candidate saranno ammessi/e secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato di Ricerca.
6. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati/e secondo l'ordine di graduatoria.
7. Qualora le rinunce avvengano dopo l'inizio dei corsi si procederà allo scorrimento di graduatoria su richiesta del Coordinatore/della Coordinatrice del Dottorato e a condizione che la rinuncia si sia verificata entro e non oltre due mesi dall'inizio dei corsi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione
Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

ALLEGATO 5

Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi

1. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli dottorandi/delle singole dottorande, previa approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a. il dottorando/la dottoranda deve richiedere ed ottenere dal Collegio Docenti l'approvazione del percorso in co-tutela entro e non oltre la fine del primo anno di corso.
Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio Docenti del Dottorato può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso non potrà essere stipulata al terzo anno;
 - b. viene designato un Direttore/La Direttrice di tesi in ciascuna delle Università col compito di seguire l'attività di ricerca del dottorando/della dottoranda. Il Direttore/La Direttrice di tesi è un professore/una professoressa o ricercatore/ricercatrice in servizio presso gli Atenei coinvolti in qualità di membro del Collegio dei Docenti del Dottorato proponente la co-tutela o di tutor;
 - c. lo studente è iscritto in entrambe le Università, il pagamento delle tasse sarà regolato in accordo tra le Parti e in ogni caso in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento tasse e contributi dell'Università di provenienza;
 - d. la preparazione della tesi viene effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco di tre/quattro anni di Dottorato;
 - e. le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo tra i partner, secondo i regolamenti vigenti in ciascuna Università.
 - f. ai fini dell'esame finale lo studente deve provvedere al deposito della tesi che avverrà in ogni caso nel rispetto delle normative vigenti nei due Atenei firmatari dell'accordo.
 - g. l'esame finale è sostenuto in seduta unica in una delle sedi partner a scelta, di fronte ad una commissione mista;
 - h. la commissione per l'esame finale, nominata dai Rettori dei due Atenei, sarà composta in egual numero da esperti della materia, e dovrà comprendere almeno quattro membri. I Direttori/Le Direttrici di tesi possono, in accordo tra le parti, non prendere parte alla valutazione finale. Il/La Presidente della commissione dovrà redigere un verbale d'esame, possibilmente nelle due lingue, che sarà controfirmato da tutti i componenti;
 - i. le spese di missione della commissione di cui alla lettera g), qualora non espressamente definite nell'accordo di co-tutela, saranno a carico dell'Università sede di prima immatricolazione del dottorando;
 - j. al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, rilasciando un titolo doppio o congiunto reciprocamente riconosciuto dalle Università partecipanti alla co-tutela.